

CONSORZIO VINO CHIANTI
REGOLAMENTO AUTORIZZAZIONE ALL'USO DELLE DENOMINAZIONI CHIANTI, VIN SANTO DEL
CHIANTI, COLLI DELL'ETRURIA CENTRALE E BIANCO DELL'EMPOLESE
PER PRODOTTI COMPOSTI

APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL	22 marzo 2019
APPROVAZIONE MIPAAF DEL	10 giugno 2019
APPROVAZIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE DEL	28 giugno 2019

1 - L'autorizzazione all'uso delle DOP e IGP tutelate dal Consorzio Vino Chianti per prodotti composti, elaborati e trasformati è rilasciata in forma gratuita nel rispetto della normativa interna e comunitarie e in particolare dell'art. 44 della L. 12 dicembre 2016, n. 238, dell'art. 16 del D.M. (Mipaaf) del 18 luglio 2018 ed è disciplinata dall'art. 34 dello Statuto e dal presente regolamento.

2 - La richiesta di autorizzazione da parte dell'interessato deve contenere tutti i dati anagrafici del richiedente, gli estremi di iscrizione alla CCIAA, l'attività svolta, il tipo prodotto per il quale si intende utilizzare la DOP o la IGP, i tipi di utilizzo (etichettatura, presentazione o pubblicità) e un fac-simile del materiale che si intende utilizzare, il tipo di confezionamento del prodotto, l'accettazione da parte del richiedente a tutte le comunicazioni e annotazione alle quali il Consorzio Vino Chianti è tenuto, in base alla legge, a seguito dell'autorizzazione stessa. L'istanza deve essere presentata al Consorzio Vino Chianti a mezzo raccomandata o a mezzo PEC, unicamente redatta e compilata in ogni sua parte, sull'apposita modulistica distribuita dal Consorzio Vino Chianti medesimo e reperibile anche sul sito consortile. Le istanze che perverranno redatte su modulistica diversa o incompleta saranno respinte d'ufficio e restituite al mittente. Con la richiesta di autorizzazione l'interessato si impegna a rispettare il presente regolamento, del quale firma una copia per conoscenza e accettazione.

3 - All'istanza dovranno essere allegati: copia in formato e dimensioni reali, a colori, dell'etichetta, eventuale controetichetta, che verrà apposta sul prodotto finito o sull'involucro del prodotto finito e/o di altro materiale realizzato per la presentazione o pubblicità del prodotto composto.

Ai fini dell'utilizzo della denominazione nell'etichettatura, presentazione e pubblicità del prodotto composto, nel processo produttivo di esso dovrà essere utilizzato vino che abbia ottenuto l'idoneità da parte dell'organismo di controllo, se previsto dalle disposizioni vigenti.

4- L'istanza dovrà contenere anche la sottoscrizione dell'impegno che l'eventuale autorizzazione concessa non potrà essere ceduta, neanche in sub concessione, nemmeno a titolo gratuito e che decadrà automaticamente con l'eventuale cessazione dell'attività che dovrà essere oggetto di specifica comunicazione al Consorzio Vino Chianti.

5- L'istanza dovrà inoltre contenere la dichiarazione, pena l'irricevibilità, del quantitativo di prodotto composto, elaborato o trasformato che si otterrà con l'impiego del quantitativo di vino chianti docg acquistato ed impiegato nella lavorazione, di cui alla fattura allegata.

6 - L'istanza dovrà contenere anche l'impegno, pena decadenza dell'autorizzazione, a comunicare mensilmente al Consorzio, con riferimento al prodotto composto, il numero di confezioni o la quantità prodotta e il quantitativo di vino DOP utilizzato.

7- L'istanza dovrà prevedere la sottoscrizione dell'impegno a fornire ulteriore documentazione richiesta dal Consorzio Vino Chianti.

8- Il Consorzio Vino Chianti, entro 30 giorni da quando è stata ricevuta la domanda per l'autorizzazione all'impiego della Denominazione nell'etichettatura, presentazione o nella pubblicità di un prodotto composto, elaborato o trasformato, a suo insindacabile giudizio, potrà rilasciare apposita autorizzazione scritta. In caso di esito negativo dell'istruttoria, entro lo stesso termine, dovrà essere data comunicazione motivata all'azienda richiedente a mezzo PEC. Il termine di trenta giorni sarà interrotto in caso di richiesta di documentazione/informazioni integrative per l'istruttoria della pratica da parte del Consorzio Vino Chianti, per riprendere dopo la consegna completa dei documenti e/o informazioni richiesti.

9- Per le etichette, la presentazione e la pubblicità dei prodotti composti, oltre alle norme di legge, devono essere applicati i "Criteri per l'utilizzo del riferimento ad una DO o a una IGP" pubblicati dal Ministero delle Politiche agricole Alimentari, forestali e del turismo e riportati in allegato al presente regolamento.

Il Consorzio può rifiutare l'autorizzazione all'uso delle DO se il materiale suddetto danneggia l'immagine delle DO stesse.

10 - L'esito della valutazione dell'istanza di l'autorizzazione all'impiego della Denominazione nell'etichettatura, presentazione o nella pubblicità di un prodotto composto, elaborato o trasformato, sarà altresì comunicato, oltre all'azienda direttamente interessata, anche a MIPAAFT, DIQPAI e I.C.Q.R.F. Centrale, corredato del fac simile di etichetta, controetichetta, materiale di presentazione e pubblicità approvate e fattura/fatture di acquisto vino.

11- L'interessato si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi modifica rispetto a quanto dichiarato al Consorzio di Tutela al momento della richiesta di autorizzazione, o successivamente, in ordine alle modalità di utilizzo della DOP o IGP e ad osservare tutte le prescrizioni per l'utilizzo contenute nell'autorizzazione.

12- Le autorizzazioni sono rilasciate senza discriminazioni nei confronti dei richiedenti, tuttavia il Consorzio Vino Chianti potrà astenersi dalla concessione nel caso le DOP e IGP siano utilizzate in prodotti che ne danneggino l'immagine sia per tipologia che per qualità o confezionamento.

13- La durata dell'autorizzazione può essere:

- a scadenza
- per periodi corrispondenti al consumo di determinati quantitativi di vino DOP o IGP

L'autorizzazione è rinnovabile.

14- L'autorizzazione contiene le modalità di vigilanza da parte del Consorzio Vino Chianti sull'uso delle DOP e IGP; e le eventuali tariffe a copertura dei relativi costi, se deliberate, sono inserite nel presente Regolamento; se Nel caso in cui le tariffe sono fissate dopo il rilascio dell'autorizzazione, l'interessato potrà decidere se proseguire o meno l'utilizzo delle DOP o IGP.

Le modalità di vigilanza possono riguardare le fasi produttive, commerciale, di approvvigionamento, e di comunicazione svolte dall'interessato.

15- L'autorizzazione è revocata nei seguenti casi:

- utilizzo delle DOP e IGP in modo contrario alle disposizioni di legge, del presente regolamento e dell'autorizzazione rilasciata;
- mancato pagamento della tariffa di vigilanza, se stabilita;
- comportamento del soggetto autorizzato contrario alle disposizioni correnti ed usi commerciali o che comunque danneggia l'immagine delle DOP e IGP o del Consorzio di tutela;
- il rifiuto da parte del soggetto autorizzato a consentire l'attività di vigilanza da parte del Consorzio di tutela o la tenuta di comportamenti tali da renderla difficile o impossibile;
- ammissione del soggetto autorizzato ad una delle procedure di cui al Codice delle Crisi di impresa.

16- Al termine di validità dell'autorizzazione o a seguito di revoca, comunicata con PEC o raccomandata A.R., il soggetto autorizzato non potrà più utilizzare in alcun modo la DOP o IGP di cui alla suddetta autorizzazione, neppure per eventuali prodotti già confezionati od usando materiale in giacenza. In caso contrario il Consorzio Vino Chianti potrà procedere con qualsiasi azione inibitoria, salvo richiesta di maggior danno. E' fatto comunque salvo l'utilizzo delle DO previsto dall'art . 44, comma 10 della Legge 238/2016.

CRITERI PER L'UTILIZZO DEL RIFERIMENTO AD UNA DENOMINAZIONE D'ORIGINE PROTETTA O AD UNA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA NELL'ETICHETTATURA, NELLA PRESENTAZIONE O NELLA PUBBLICITÀ DI UN PRODOTTO COMPOSTO, ELABORATO O TRASFORMATO

L'autorizzazione di cui all'art. 44 commi 9 e 10, della Legge 12 dicembre 2016, n. 238 "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.", per utilizzare nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità il riferimento ad una Denominazione d'Origine Protetta o ad una Indicazione Geografica Protetta, può essere richiesta in mancanza del Consorzio di tutela della relativa DOP o IGP riconosciuto ai sensi dell'articolo 41, comma 4 della stessa legge, al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca, Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica – PQAI4, da chiunque impieghi commercialmente in maniera diretta o indiretta tale riferimento. L'autorizzazione non è necessaria nei seguenti casi:

a) qualora i prodotti derivati in questione non siano preimballati e siano preparati in laboratori annessi ad esercizi di somministrazione e vendita diretta al consumatore finale;

b) qualora il riferimento ad una DOP o ad una IGP sia riportato:

1) nell'etichettatura e presentazione delle bevande spiritose che ne abbiano diritto ai sensi del regolamento (CE) n. 110/2008 e degli aceti di vino in conformità all'articolo 56 della legge 12 dicembre 2016, n. 238

2) esclusivamente fra gli ingredienti del prodotto confezionato che lo contiene o in cui è elaborato o trasformato, purché tutti gli ingredienti figurino in caratteri delle stesse dimensioni, tonalità e intensità colorimetrica, nonché su sfondo uniforme.

Il riferimento ad una DOP o IGP nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità di un prodotto composto, elaborato o trasformato può avvenire esclusivamente per il prodotto composto, elaborato o trasformato che l'utilizzatore produce, commercializza o immette al consumo. Tale riferimento può comparire esclusivamente nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità, compresi i siti web, dei prodotti composti, elaborati o trasformati, così come nei documenti commerciali e negli imballaggi riguardanti gli stessi, fatto salvo il rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti agricoli o alimentari.

Di seguito vengono elencati i criteri utilizzati dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo per concedere l'autorizzazione

1. le diciture Denominazione di Origine Protetta o Indicazione Geografica Protetta o i loro acronimi DOP o IGP per essere utilizzati in etichetta dovranno essere posti di seguito alla denominazione tutelata, in modo che sia chiaro e non suscettibile di indurre in errore il consumatore che tali diciture o acronimi si riferiscono al prodotto registrato utilizzato come ingrediente e non al prodotto composto, elaborato o trasformato. Per tale ragione dovranno essere posti tra virgolette sia la denominazione tutelata che le diciture o gli acronimi;

2. le dimensioni del carattere utilizzato per il riferimento alla denominazione tutelata nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità del prodotto composto, elaborato o trasformato devono essere inferiori alle dimensioni del carattere utilizzato per la denominazione della ditta, dei marchi dalla stessa utilizzati nonché della denominazione di vendita del prodotto composto, elaborato o trasformato;

3. per indicare l'ingrediente a DOP o IGP nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità del prodotto composto, elaborato o trasformato devono essere utilizzati per l'intera denominazione il medesimo carattere delle medesime dimensioni. Lo stesso carattere e le medesime dimensioni utilizzate

per indicare la denominazione devono essere utilizzate per le diciture Denominazione di Origine Protetta o Indicazione Geografica Protetta o i rispettivi acronimi;

4. è vietato l'utilizzo del simbolo comunitario nonché del logo della denominazione tutelata nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità del prodotto composto, elaborato o trasformato contenente il riferimento ad una DOP o IGP;

5. fermo restando quanto sopra previsto, è possibile riportare in etichetta, esclusivamente in aggiunta al riferimento alla denominazione DOP/IGP in lingua italiana, anche la traduzione della stessa in altra lingua. Di seguito alla traduzione della denominazione in lingua diversa dall'italiano non è possibile riportare l'acronimo, neanche se tradotto;

6. è possibile utilizzare, di seguito all'ingrediente DOP/IGP in lingua italiana, l'acronimo in lingua diversa dall'italiano utilizzando una delle traduzioni ufficiali degli acronimi;

7. le dimensioni dei caratteri utilizzati per il riferimento alla DOP/IGP nella lingua diversa dall'italiano non potranno essere superiori a quelle dei caratteri utilizzati per la versione in italiano.

8. la denominazione DOP/IGP utilizzata e la eventuale corrispondente traduzione devono essere riportate nello stesso campo visivo.

9. L'utilizzatore ha l'obbligo di garantire che il prodotto DOP o IGP sia acquistato da fornitore/confezionatore sottoposto al controllo dell'organismo autorizzato di cui all'art. 64 della Legge 12 dicembre 2016, n. 238 ;

10. l'utilizzatore deve sottoscrivere l'impegno a dimostrare, tramite registrazioni, che la quantità di prodotto DOP o IGP utilizzata nel prodotto composto, elaborato o trasformato corrisponde alla quantità di prodotto DOP/IGP ricevuta nonché l'impegno a produrre, dietro richiesta del Ministero, la relativa documentazione;

11. l'utilizzatore deve sottoscrivere l'impegno a registrare mensilmente il numero di confezioni del prodotto composto, elaborato o trasformato contenenti il riferimento ad una DOP/IGP prodotte, a trasmettere una scheda tecnica che descriva il prodotto composto, elaborato o trasformato nonché a comunicare la sede dello stabilimento nel quale avverrà la produzione. Eventuali cambiamenti di stabilimento dovranno essere preventivamente comunicati al Ministero;

12. l'utilizzatore deve dichiarare che il prodotto DOP o IGP verrà stoccato, prima della elaborazione, separatamente dagli altri prodotti appartenenti alla stessa categoria merceologica;

13. l'utilizzatore deve dichiarare che l'autorizzazione concessa non sarà ceduta, neanche in subconcessione, a terzi, né a titolo gratuito né a titolo oneroso e che, in caso di cessazione dell'attività e/o della produzione specifica, cesserà l'uso del riferimento alla denominazione tutelata nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità dei prodotti composti, elaborati o trasformati;

E' vietato qualsiasi ulteriore riferimento alla denominazione tutelata diverso da quanto esposto nel presente documento.

PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA

Per ottenere l'autorizzazione all'utilizzo del riferimento ad una Denominazione d'Origine Protetta o ad una Indicazione Geografica Protetta nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità di un prodotto composto, elaborato o trasformato, il soggetto interessato è tenuto a trasmettere al

Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo

Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca, Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica – PQAI4 Via XX Settembre, 20 00187 Roma

Tel. 0646655104

e-mail: pqai4@politicheagricole.it o saq4@pec.politicheagricole.gov.it

- 1) richiesta di autorizzazione (modulo 1);
- 2) etichetta predisposta nel rispetto dei criteri sopra elencati
- 3) scheda tecnica che descriva il prodotto per il quale l'etichetta verrà utilizzata.

L'autorizzazione potrà essere concessa esclusivamente per i singoli prodotti composti, elaborati o trasformati per i quali è richiesta.